

Pubblicato il 20/03/2023

**N. 02833/2023REG.PROV.COLL.**  
**N. 07664/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7664 del 2022, proposto da Maurizio Avitabile, Enrico Bordiga, Carlo Baldino, Giuseppe Bitetta, Mauro Camilli, Enrico Carinci, Mario Cossu, Vincenzo De Rosa, Damiano Nicola De Vito, Roberto Di Mauro, Salvatore Fiorenza, Salvatore Guastella, Josef Hochenberger, Marco Iacobucci, Andrea Lazzari, Angelo Lunghi, Tonino Licciardi, Giuseppe Lorandi, Salvatore Mele, Luciano Moriconi, Giovanni Mattarello, Sandro Mazzarella, Francesco Montenegro, Stefano Natale, Leonardo Nole', Calcedonio Perna, Lino Pungitore, Maurizio Pasini, Giuseppe Pitocchi, Michele Paglia, Alfonso Pieroni, Gerardo Pierro, Maurizio Valenti, Aldo Zizzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 2886/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Nessuno presente per le parti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.), c.d. indennità di buonuscita, spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti del corpo dell'Arma dei Carabinieri, congedati a domanda, spettano o meno la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 *bis* d.l. 387/1987.

2. Gli odierni appellanti, tutti ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri, hanno adito il T.a.r. per chiedere l'accertamento del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione resistente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6 *bis* d.l. 387/1987. In particolare, gli stessi censuravano i provvedimenti di liquidazione dell'INPS in quanto ritenevano di aver diritto all'inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Ad avviso di questi, infatti, il diritto sussiste, anche per il personale congedatosi a

domanda, in presenza dei due requisiti, previsti dal comma 2 dell'art. 6 *bis*: i) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.

3. In fatto occorre precisare che tutti i ricorrenti in primo grado risulta congedati a domanda, inoltre, come emerge dal ricorso in primo grado, ognuno di loro ha presentato presso gli uffici preposti apposita diffida volta ad ottenere l'inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del T.F.S.. Tuttavia, l'INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la funzione *“per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”*.

3. Con la sentenza n. 2886 del 2022 il Tribunale adito, dopo aver estromesso dal giudizio il Ministero dell'Interno per difetto di legittimazione passiva, ha rigettato il ricorso ritenendo che i ricorrenti non abbiano diritto al pagamento dell'indennità di buonuscita.

In particolare, ad avviso del giudice di prime cure, il riferimento normativo non è quello dell'art. 6 *bis* d.l. 387/87, bensì l'art. 4 d.lgs. 165/97, il quale prevede il riconoscimento dei sei scatti stipendiali anche per il personale dell'Arma dei Carabinieri purché i loro collocamento in congedo non sia avvenuto a domanda oppure, se avvenuto a domanda, previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

Inoltre, a detta del giudice di prime cure, non sarebbe valorizzabile l'osservazione per cui l'art. 4 sarebbe applicabile solo alla base pensionabile in quanto, guardando alla sua ratio, si dovrebbe applicare anche all'indennità di buonuscita.

Ancora, proprio l'applicazione all'indennità di buonuscita del requisito del pagamento della restante parte previdenziale si porrebbe in linea con i principi di pareggio del bilancio e di sostenibilità finanziaria.

Infine, non varrebbe neanche l'applicazione dell'art. 1911 del c.o.m. il quale, pur prevedendo che l'art. 6 *bis* si applichi anche agli ex dipendenti della Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri (forze di polizia a

ordinamento militare), in realtà, sarebbe il frutto di un difetto di coordinamento tra le norme dal momento che dal momento che: a) da un lato l'articolo 6 *bis* non è mai stato applicabile al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, al quale era invece applicabile la disciplina citata dell'articolo 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987; b) ove l'intenzione del legislatore fosse quella di rendere applicabile l'articolo 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'articolo 2268 d.lgs. 66/2010 avrebbe disposto l'abrogazione della norma dell'articolo 1, comma 15 *bis* citato, mentre ha abrogato soltanto la disposizione dell'articolo 11 l. 231/1990 che l'aveva sostituito così facendo rivivere il testo originario.

4. Avverso tale pronuncia gli ex dipendenti dell'Arma dei Carabinieri hanno proposto ricorso in appello con un unico motivo incentrato sull'errata applicazione dell'art. 6 *bis* d.l. 387/1987 e dell'art. 4 d.lgs. 165/1997.

In primo luogo, le parti appellanti censurano la pronuncia del giudice di primo grado nella parte in cui non ritiene applicabile l'art. 6 *bis*, d.l. 387/1987, che, al comma 2, estende il beneficio de quo anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Tale disposizione sarebbe applicabile nei confronti di tutti gli appartenenti al Comparto Sicurezza e, in particolare, agli odierni appellanti, poiché tutti (ex) appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in forza del vigente art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010, il quale dispone che “*al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472*”. Si rileva, altresì, che tale previsione troverebbe la sua ratio nell'intento del legislatore di perseguire il fine di equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia.

Del pari, sarebbe errata la pronuncia di prime cure nella parte in cui esclude l'applicazione dell'art. 4, comma 1 e 2, d.lgs. 165/1997 dal momento che la norma prevede, per coloro che cessano il servizio a domanda, il riconoscimento della maggiorazione dei sei scatti stipendiali attraverso il

pagamento della relativa contribuzione previdenziale. Ad avviso delle parti appellanti, infatti, non sarebbe previsto alcun obbligo di versamento per la buonuscita, rimanendo il beneficio a carico della fiscalità generale.

5. Si è costituito in appello l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.

6. All'udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

7. Ritiene il Collegio che l'appello sia fondato.

8. Nel merito, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il TAR ha ritenuto non applicabile i benefici previsti all'art. 6 *bis*, d.l. 387/1987, che prevede l'inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita.

9. Il motivo è fondato.

10. Con l'art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di “a disposizione”, all'atto della cessazione dal servizio, “*sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante*”, in luogo della promozione, soppressa dall'art. 1 della stessa legge, “*ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia*”.

10.1. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l'art. 32 comma 9 *bis* l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l'attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“*A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita*”).

10.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l'attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “*ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati*” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l'art. 11 l. 231/1990 che ha sostituito l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987.

10.3. Ora, si deve escludere che l'abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l'effetto, non può ritenersi che l'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990, che ha sostituito l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell'abrogare l'art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1 comma 15 *bis*, d.l. n. 379/1987 che, pertanto, non è più in vigore, venendo meno l'esclusione della cessazione dal servizio a domanda.

La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da una sentenza del 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a proposito della norma contenuta nell'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell'atto che ne ha determinato l'abrogazione, è istituto di carattere eccezionale.

10.4. Si aggiunge che il Codice dell'ordinamento militare, nell'abrogare l'art. 11 l. 231/1990 ha, altresì, statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell'art. 1911. Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l'abrogazione dell'art. 11 l.

231/1990, che ha sostituito l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch'essa.

10.5. Ciò premesso è chiaro il motivo per cui l'art. 1911 comma 3 c.o.m. faccia permanere in vigore, per tutte le forze di polizia, l'art. 6 *bis* d.l. n. 387/1987. L'istituto dell'attribuzione di sei scatti è stato esteso dall'art. 6 *bis* d.l. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21, comma 1, l. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, *“al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”*.

Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all'istituto dell'attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L'introduzione della disciplina recata dall'art.6 *bis* d.l. 387/1987 si accompagna infatti all'abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l'istituto. Invero, come anticipato, l'art. 13 l. 804/1973 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682), d.lgs. 66/2010, come modificato dal numero 7) della lettera p) del comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 29/ 2012; l'art. 32, comma 9 *bis*, l. 224/1986 è stato abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001 e l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, così come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 872), d.lgs. 66/2010. Quanto all'ambito di applicazione dell'art.6 *bis* d.l. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. 387/1987, delineata dall'art. 1 nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei

carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 121/1981. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge 121/1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 d.l. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6 *bis*. Del resto il d.P.R. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6 *bis* d.l. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Sicché l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all'art. 6 *bis* d.l. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.

Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "*ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita*", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto") al personale che "*che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto*". Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti "*al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile*", con la precisazione che "*la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque*



*anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”.*

10.6. L'art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”) e al riferimento all'articolo 13 del d.lgs. 503/1992, che riguarda l'importo della pensione.

L'art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all'attribuzione dei sei scatti contributivi di cui all'art. 6 *bis* d.l. 387/1987.

10.7. Nel quadro così delineato, che vede l'applicazione dell'istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell'art. 6 *bis* d.l. 387/1987, trova la propria ragion d'essere l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.

Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 *bis*, 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto.

Il Codice dell'ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare, ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell'indennità di

fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6 *bis* d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all'ordinamento militare, sia gli appartenenti all'ordinamento civile delle forze di polizia.

10.8. Sussistono quindi i presupposti perché gli appellati, già ricorrenti in primo grado, beneficino dell'istituto di cui all'art. 6 *bis* d.l. 387/1987, dovendosi quindi riformare la sentenza gravata.

11. Si osserva, altresì, che non costituisce ulteriore requisito l'osservanza del termine decadenziale di cui all'art. 6 *bis* d.l. 387/1987, ai sensi del quale la “domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”.

In merito, il CGARS, con ordinanza cautelare n. 34 del 2022, si è già pronunciato nel senso che “la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6 *bis*, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non sembra comportare alcuna conseguenza decadenziale”.

La ragione di tale statuizione si rinviene non solo nella mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come termine decadenziale ma anche nella lettura della norma all'interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell'art. 6-*bis* d.l. 387/1987.

Con esso si dispone che “*I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda*”.

Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può

ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.

Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.

Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.

Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che *“le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali?”* (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151).

Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità *“non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6*

*bis, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231).*

12. In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

13. Le spese di giudizio possono compensarsi in considerazione anche dell'orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado accerta il diritto degli appellanti alla rideterminazione del trattamento di fine servizio nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Ugo De Carlo**

**IL PRESIDENTE**  
**Gianpiero Paolo Cirillo**

IL SEGRETARIO